

**DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA PALESTRA
COMUNALE SITA NELLA FRAZIONE DI VILLA SCONTRONE.**

Articolo 1 -Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto la gestione della palestra comunale sita nella Frazione di Villa Scontrone. La gestione è prioritariamente finalizzata allo svolgimento dell'attività sportiva; compatibilmente con tale utilizzo principale, il concessionario avrà facoltà di far utilizzare l'impianto per attività non sportive. Sono ammesse, in linea generale, le seguenti attività non sportive: incontri, convegni, mostre, concerti, attività di danza, arti marziali, esibizioni musicali. La programmazione dell'uso dell'impianto per altre attività non sportive verrà autorizzata, di volta in volta, se compatibile con le caratteristiche della struttura. L'impianto dovrà essere aperto a tutti, per almeno 6 (sei) ore al giorno, tutti i giorni dell'anno (eccetto i giorni di Natale, Pasqua, Ferragosto).

Articolo 2 -Finalità della concessione

Il Comune intende perseguire, attraverso la concessione, le seguenti finalità principali:

- 1 -assicurare la corretta gestione dell'impianto, prioritariamente finalizzata all'esercizio dell'attività sportiva dilettantistica da parte delle associazioni sportive operanti sul territorio comunale e della collettività scontronese;
- 2 -assicurare la corretta manutenzione e conservazione dell'impianto;
- 3 -recuperare le spese relative alle utenze idriche ed elettriche.
- 4

Articolo 3 -Programmazione delle attività sportive

Il concessionario, entro il mese di gennaio di ogni anno, dovrà presentare al Comune il calendario delle attività sportive da effettuare. La programmazione sarà oggetto di incontro fra il Comune ed il concessionario, attraverso le forme di consultazione ritenute più idonee. Il calendario delle attività sportive sarà oggetto di idonea pubblicizzazione da parte del concessionario. La programmazione riguarderà sia l'attività sportiva posta in essere direttamente dal concessionario, sia quella posta in essere dagli altri soggetti utilizzatori. All'inizio della gestione, il concessionario dovrà prendere atto e proseguire la programmazione delle attività sportive già avviata per la stagione agonistica in corso.

Articolo 4 -Tariffe d'uso

I soggetti utilizzatori dell'impianto avranno l'obbligo di versare le tariffe d'uso dell'impianto direttamente al concessionario. Il concessionario favorirà modalità di utilizzo ripetuto, attraverso abbonamenti o tessere. Le tariffe saranno stabilite annualmente dal Comune e

comunicate per iscritto al concessionario. Verranno attivate le forme di consultazione fra Comune e concessionario ritenute più idonee, al fine di stabilire tariffe che contemperino l'esigenza del Comune di favorire il più ampio utilizzo dell'impianto da parte della comunità scontronese con l'esigenza del concessionario di ricavare un utile dalla gestione dell'impianto. Le tariffe d'uso dovranno essere esposte in maniera visibile al pubblico.

Articolo 5 -Uso dell'impianto

Il concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare l'impianto in modo corretto. Il concessionario dovrà osservare nella gestione tutte le norme di sicurezza, antincendio e igienico- sanitarie previste dalle disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto. Il concessionario dovrà munirsi, nei casi di utilizzo dell'impianto per manifestazioni aperte al pubblico, di tutti i nulla osta ed autorizzazioni previste dalla legislazione vigente. Il Comune avrà facoltà di utilizzare l'impianto, per se o per conto di altri soggetti, per eventi di carattere sportivo, scolastico, manifestazioni extrasportive, sociali, culturali, ricreative, di rappresentanza o di altro genere, per un massimo di venticinque giorni l'anno, da utilizzare previo congruo preavviso (almeno otto giorni prima dell'evento) al concessionario, al fine di non intralciare la normale programmazione delle attività sportive e non sportive. Il Comune avrà facoltà di sospendere la gestione dell'impianto per ragioni tecniche, di incolumità pubblica o per consentire gli interventi di manutenzione straordinaria; in tal caso il concessionario non corrisponderà al Comune il canone stabilito in proporzione al tempo di mancato utilizzo.

Articolo 7 -Durata della concessione

La concessione avrà la durata di anni sei dalla data di stipula del contratto di concessione. Scaduto il termine naturale della concessione, il contratto s'intenderà scaduto, senza alcuna possibilità di rinnovo o proroga, salvo per il tempo necessario per il riaffidamento della concessione o il ripristino della gestione diretta.

Articolo 8 -Canone

Il concessionario dovrà pagare al Comune, a titolo di canone di concessione, la somma di € 3.500,00,oltre all'IVA nella misura di legge, nonché il rimborso integrale delle spese delle utenze elettriche e idriche sostenute dal Comune per l'impianto, adeguatamente documentate. In alternativa al predetto rimborso, il concessionario avrà facoltà di chiedere l'intestazione a suo nome delle rispettive utenze per tutta la durata del contratto. Il canone di concessione sarà versato semestralmente dal concessionario alla tesoreria comunale sul conto corrente postale intestato al Comune, entro il 31 gennaio ed il trentuno luglio di ciascun anno. Il rimborso delle spese sostenute dal Comune per tutti i consumi di energia elettrica e acqua relativi alle utenze installate nell'impianto sarà effettuato ogni sei mesi, entro quindici giorni dall'invio di apposita distinta corredata con le copia delle fatture da parte del Responsabile del Servizio. Eventuali modifiche strutturali di rilievo apportate dal Comune all'impianto ed alle attrezzature durante la gestione, che ne riducano in modo sensibile la capienza o l'utilizzo, comporteranno l'obbligo di concordare con il concessionario la modifica del canone di

concessione.

Articolo 9 -Oneri a carico del concessionario

Saranno a carico del concessionario gli oneri relativi a:

- apertura e chiusura dell'impianto;
- pulizia settimanale dell'impianto;
- pulizia generale annuale, all'inizio di ogni stagione sportiva, di tutto l'impianto;
- manutenzione ordinaria degli impianti elettrico, di illuminazione, idrico, fognario;
- rimborso al Comune delle spese per tutti i consumi di energia elettrica e acqua;
- spese per materiali di pulizia, di consumo e quant'altro necessita alla gestione dell'impianto;
- tutti gli emolumenti e gli oneri di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale relativi al personale eventualmente addetto all'impianto (custode, addetto alle pulizie, istruttori, organizzatori, ecc.).

I lavori di manutenzione straordinaria dei locali potranno essere eseguiti solo dopo espressa autorizzazione formale da parte del Comune, sotto la diretta vigilanza dell'ufficio Tecnico Comunale. Le spese relative potranno essere scomutate dal canone di locazione, sulla base di un piano finanziario da concordarsi ed approvarsi tra le parti. La pulizia della palestra dovrà essere garantita dal concessionario anche in occasione degli eventi organizzati dal Comune. Il concessionario dovrà redigere il documento della valutazione del rischio ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Articolo 10 -Oneri a carico del comune

Sono a carico del Comune:

- il pagamento delle fatture relative alle utenze elettriche e idriche dell'impianto, da rimborsare da parte del concessionario.

Articolo 11 -Garanzie

Il concessionario dovrà depositare in Comune, prima della stipula del contratto, una cauzione di € 10.000,00 (euro diecimila), a garanzia dell'adempimento degli obblighi di gestione, in una delle seguenti modalità: versamento in contanti presso la tesoreria comunale, fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa. La cauzione sarà svincolata a seguito di certificazione del Responsabile del Servizio di avvenuto adempimento a tutti gli obblighi previsti dal presente disciplinare e di riconsegna dell'impianto in buono stato d'uso e conservazione. Il concessionario dovrà stipulare e depositare in Comune, prima della stipula del contratto, una polizza assicurativa per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile verso i prestatori di lavoro e verso terzi, per un massimale di almeno euro 500.000,00 per sinistro, con il limite di euro 500.000,00 per danni a persone e di euro 300.000,00 per danni a cose o animali. All'inizio e al termine della gestione verrà redatto un verbale di consistenza da parte del Responsabile del Servizio Tecnico.

Articolo 12 -Penali e sanzioni

In caso di inadempienza agli obblighi previsti dal presente disciplinare, verrà applicata al concessionario una penale variabile da euro 100,00 (cento) ad euro 1.000,00 (euro mille), il cui importo verrà determinato dal Responsabile del Servizio, che valuterà tenuto conto della gravità dell'inadempienza e di eventuali recidive. L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da formale contestazione da parte del Responsabile del Servizio Tecnico, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, eventualmente preceduta da fax, e assegnazione al concessionario di un termine di almeno otto giorni per la presentazione di controdeduzioni. L'applicazione della penale sarà indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali accertate. La penale sarà applicata mediante incasso definitivo della cauzione, che dovrà essere prontamente reintegrata dal concessionario. Potranno essere effettuati controlli periodici da parte del Comune, tramite il Responsabile del Servizio Tecnico, finalizzati ad individuare le concrete modalità di gestione dell'impianto, lo stato di adempimento agli obblighi previsti dal presente disciplinare, lo stato d'uso della struttura ed accertare eventuali inadempienze.

Articolo 13 -Recesso e risoluzione del contratto

Nel caso di gravi violazioni o inadempienze contrattuali, nonché nel caso in cui siano state applicate delle penali, il Comune avrà facoltà di risolvere il contratto ed incassare definitivamente la cauzione. Il Comune potrà procedere di diritto, in base all'articolo 1456 C.C., alla risoluzione del contratto nei casi di gravi inadempienze nella conduzione del servizio, quali ad esempio: a) interruzione della gestione per oltre un mese o abbandono della gestione, fatte salve cause di forza maggiore; b) contegno abitualmente scorretto o ineducato da parte del concessionario o del personale impiegato nella gestione; C) subconcessione a terzi, in tutto o in parte, cessione del contratto; d) sentenza definitiva a carico del concessionario di condanna per frode o per qualsiasi altro reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari; e) ogni inadempienza, infrazione o fatto che rendano impossibile la prosecuzione della gestione, ai sensi dell'articolo 1453 C.C. Dopo una contestazione formale per la quale non siano pervenute, o non siano state accolte dal Comune, le giustificazioni del concessionario, il Responsabile del Servizio Tecnico potrà procedere di diritto alla risoluzione del contratto. Anche in caso di risoluzione del contratto o di recesso unilaterale, l'impianto dovrà essere riconsegnato al Comune in perfetto stato; le attrezzature ed impianti che dovessero risultare mancanti o danneggiati verranno sostituiti o riparati dal Responsabile del Servizio Tecnico a spese del concessionario, previo incasso della cauzione per la parte necessaria. Il Comune avrà diritto a rivalersi sulla cauzione per eventuali danni riscontrati all'impianto, per eseguire eventuali lavori di manutenzione ordinaria che fossero necessari e per rivalersi dei maggiori oneri necessari per il riaffidamento della concessione.

Articolo 14 -Controversie

Tutte le controversie che potessero sorgere tra Comune e concessionario sull'interpretazione ed applicazione del contratto di concessione, che non sia possibile definire in via amministrativa di comune accordo, saranno di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, foro di Sulmona. Le parti rinunciano espressamente al ricorso ad arbitrati comunque costituiti.

Articolo 15-Subconcessione

E' fatto espresso divieto al concessionario di subconcedere, in tutto o in parte, la gestione dell'impianto a terzi, nonché di cedere a terzi il contratto di concessione.

Articolo 16 -Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, le parti fanno rinvio ai regolamenti comunali ed al codice civile.